

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE  
PER I COMPARTI PRODUTTIVI DELL'ARTIGIANATO CALABRESE SULLA DETASSAZIONE DEGLI  
ISTITUTI CONTRATTUALI CHE DETERMINANO INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'**

In data 30 Gennaio 2012 in Catanzaro presso la sede dell'EBAC si sono riunite le seguenti parti sociali:

Confartigianato Calabria rappresentata da Giovanni Gravina

CNA Calabria rappresentata da Pasquale Cosenza

Casartigiani Calabria rappresentata da Antonio Paolino

E

CGIL Calabria rappresentata da Pasquale Aprigliano

CISL Calabria rappresentata da Domenico Zannino

UIL Calabria rappresentata da Roberto Castagna

**In recepimento**

dell'accordo interconfederale siglato dalle parti sociali a livello nazionale il 21/12/2011,

**Premesso**

- che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede la proroga di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, determinando disposizioni in materia di tassazione agevolata e sgravio contributivo anche per l'anno 2012;


- che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quando avvenuto negli anni 2009, 1010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;


le parti,

convengono

che l'accordo quadro territoriale allegato alla presente, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei predetti contratti collettivi, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese di secondo livello, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto per il conseguimento dei relativi benefici.


Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.


Confartigianato Calabria  Giovanni Gravina


CNA Calabria  Pasquale Cosenza

Casartigiani Calabria  Antonio Paolino

E

CGIL Calabria  Pasquale Aprigliano

CISL Calabria  Domenico Zannino

UIL Calabria  Roberto Castagna

## ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Catanzaro, 30/01/2012

Le Parti

Confartigianato Calabria

CNA Calabria

Casartigiani Calabria

E

CGIL Calabria

CISL Calabria

UIL Calabria

### Premesso

- che l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, prevede LA PROROGA per l'anno 2012 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, determinando disposizioni in materia di tassazione agevolata e sgravio contributivo e che quindi anche per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
- che le parti, anche in considerazione della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento agli istituti che considerando quando avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

## **le parti sociali**

### **convengono quanto segue**

per l'anno 2012 con il presente accordo valido per il territorio **CALABRESE**

- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti in epigrafe ed applicati dalle imprese e datori di lavoro ricompresi nella sfera di applicazione degli stessi;
- le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in epigrafe ed applicati da imprese e datori di lavoro aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente intesa, a tutti i livelli;
- le disposizioni degli accordi o dei contratti collettivi applicati dalle Associazioni datoriali e dagli enti o dalle società da loro promossi, partecipati o costituiti;

Ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, sono recepite dalla presente intesa per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.


I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in azienda (quale a titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, lavoro a turno, lavoro domenicale ordinario, festivo, notturno) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

I datori di lavoro informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


Catanzaro, Data 30/01/2012

Confartigianato Calabria  *Giovanni Gravina*


CNA Calabria  *Pasquale Cosenza*

Casartigiani Calabria  *Antonio Paolino*

E

CGIL Calabria  *Pasquale Aprigliano*

CISL Calabria  *Domenico Zannino*

UIL Calabria  *Roberto Castagna*